

ATTO N. DD 176

DEL 24/01/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: ISTRUTTORIA INTERDISCIPLINARE DELLA FASE DI VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E DELLA L.R. 40/1998 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO DI “AMPLIAMENTO DI ALLEVAMENTO AVICOLO ESISTENTE”.
COMUNE: RIVALTA DI TORINO
PROPONENTE: DITTA INDIVIDUALE BORCA MASSIMILIANO
ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Premesso che:

In data 29/10/2021 la Ditta Individuale Borca Massimiliano (di seguito denominata proponente) - con Sede Legale in Orbassano (TO), Via Cascina Generale n. 9 e Partita IVA 06924620013 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di "*Ampliamento di allevamento avicolo esistente*" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 17 "*Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline*" dell'Allegato A2 della l.r. 40/98 e smi.

Il progetto è sottoposto a fase di verifica di VIA ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della LR 40/98 e s.m.i. "*Gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti sono sottoposti alla fase di verifica, secondo le modalità di cui all'articolo 10, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3*".

Con nota prot. n. 123599 dell'11/11/2021, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Per il medesimo progetto il proponente, sempre in data 29/10/2021, ha presentato istanza per il rilascio

dell'AIA ai sensi dell'art. 29-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In data 07/12/2021 si è svolto il sopralluogo istruttorio presso l'area oggetto dell'intervento.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie tecniche relative ai procedimenti di verifica di VIA e di rilascio dell'AIA sono state integrate in un'unica data di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13/01/2022 e convocata con nota prot. n. 72840 del 07/074/2021 da parte del Nucleo AIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

L'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico.

Rilevato che:

La società proponente è un'azienda a conduzione familiare dedita all'allevamento di polli da carne (broiler), detenuti in base ad un contratto di soccida, ed alla coltivazione di cereali.

La superficie utile aziendale è di circa 41,8 ha coltivata prevalentemente a seminativi; l'azienda dispone inoltre di circa 42,3 ha in asservimento.

L'area oggetto dell'intervento si trova in Comune di Rivalta di Torino in Via Grugliasco n. 300 (SP n. 175); ad oggi il sito produttivo è costituito da un solo capannone "a tunnel" a ventilazione forzata con una superficie interna utile pari a 1.548 mq (particelle catastali n. 2-4-5-92 del Foglio 12).

Le tipologie di capi che possono essere prodotte sono:

- polli femmina F venduti a 1,6 kg di peso con ciclo di 30 giorni;
- polli maschi M venduti a 2,7 kg di peso con ciclo di 40 giorni;
- polli maschi M venduti a 3 kg di peso con ciclo di 43 giorni;
- polli maschi M venduti a 3,8 kg di peso con ciclo di 50 giorni.

In genere i cicli praticati sono di tipo misto con sfoltimento, ossia con polli F venduti a 1,6 kg e polli M venduti a pesi compresi fra 2,7 e 3,8 kg.

Al termine di ogni ciclo i capi vengono venduti per la macellazione e viene effettuato un periodo di vuoto sanitario di circa 7/10 giorni che vengono sfruttati per rimuovere la lettiera esausta (pollina) dal capannone e sanificare.

Per l'allevamento esistente il proponente dispone della deroga rilasciata dall'ASL per allevare ad un peso vivo di 39 kg/mq ai sensi del D. Lgs. n. 181/2010 "*Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne*".

Dal punto di vista esclusivamente numerico il numero massimo di capi (37.724) si ha nel caso di un ciclo con soli polli F venduti a 1,6 kg; la consistenza massima si è assestata su un numero di capi pari a circa

32.000 in quanto il proponente effettua cicli misti di polli F e M.

L'azienda è al momento titolare di A.U.A. n. 847-27673 del 20/10/2017 per lo scarico di acque reflue domestiche dei servizi igienici asserviti all'attività di allevamento e per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (adesione via generale).

Il progetto prevede la realizzazione di ulteriori due capannoni (C2 e C3) identici a quello esistente oltre alle relative opere accessorie nell'area di pertinenza quali nuova area di manovra, platee davanti ai capannoni, nuova recinzione e spostamento dell'arco disinfezione (particelle catastali n. 7, 137, 143, 145, 147 del Foglio 12 e particella n. 92 del Foglio 16).

La capacità massima di allevamento considerata dal proponente, sempre per il caso di un ciclo con soli polli F venduti a 1,6 kg ma riferendosi al massimo peso vivo di 42 kg/mq indicato dal D. Lgs. n. 181/2010, è di 122.585 capi.

A seguito di quanto evidenziato in sede di conferenza da parte del Servizio Veterinario dell'ASL TO3 il proponente ha affermato di voler modificare il numero di capi indicati in progetto riferendosi ad un peso vivo di 39 kg/mq così come già autorizzato; il numero massimo di capi sarà pertanto di 113.175.

Il numero effettivamente allevato potrà comunque essere ulteriormente inferiore considerando che i cicli praticati saranno prevalentemente di tipo misto con sfoltimento.

Il proponente realizzerà il progetto a step, avviando prima il capannone 2 e poi realizzando il capannone 3. Non sono state definite tempistiche certe dipendendo queste da valutazioni economiche che verranno effettuate successivamente.

Non sono previsti presso l'allevamento impianti di essiccazione o di molitura. I mangimi provengono dall'esterno e sistemati in appositi silos di stoccaggio, che passeranno da due a sei, dai quali vengono prelevati e distribuiti automaticamente.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Non si rilevano incompatibilità con la pianificazione comunale e con quella sovraordinata.

In relazione alla compatibilità con il PTC 2 l'Unità di Progetto PTGM del Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità della CMTO così si è espressa *“Si ritiene che il progetto sia coerente con le vigenti previsioni pianificatorie metropolitane di area vasta. Tuttavia, considerato che l'intervento interessa suoli di I e II classe di Capacità d'uso ed aree di particolare pregio paesaggistico, si richiede che sia posta particolare attenzione, anche in fase di cantiere, al fine di minimizzare il degrado dei suoli agricoli e mitigare gli impatti visivi rispetto al paesaggio agrario di contesto. Pertanto al termine dei lavori le aree cantiere e ogni altro sito utilizzato che risultasse degradato a seguito dell'esecuzione dei lavori in oggetto, dovrà essere solertemente riportato alle condizioni ante operam ovvero recuperato mediante interventi di miglioramento naturale e paesaggistico”*.



Città metropolitana di Torino

Si evidenzia come le stesse norme di attuazione del PRGC del Comune di Rivalta di Torino prevedono che gli interventi previsti debbano essere progettati in modo tale da contribuire alla qualificazione del paesaggio costruito con interventi di piantumazione di specie autoctone arboree arbustive tali da favorire anche la riqualificazione estetica, ambientale e paesaggistica del contesto, con attenzione particolare sia alle zone di margine tra aree edificate ed aree inedificate sia allo sviluppo dei corridoi ecologici (art. 57 bis), e che vengano predisposte misure di compensazione ambientale al fine di garantire la sostenibilità ambientale (art. 57 ter); tali interventi, sulla base di quanto indicato in maniera specifica nelle NTA del PRGC, dovranno pertanto essere sviluppati da parte del proponente nell'ambito dell'iter per il rilascio del permesso di costruire e di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Parte dell'area oggetto dell'intervento risulta infatti tutelata per legge dal punto di vista paesaggistico ai sensi dell'art 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 42 del 2004 (150 m dalle sponde del Rio Garosso); il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs n. 42 del 2004 è delegata al Comune sede dell'opera ai sensi della LR 32/2008.

L'area oggetto dell'intervento ricade all'interno delle aree di ricarica della falda così come individuate nell'Allegato 2 della D.D. n. 268 del 21/7/2016 "*Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000*"; non si ravvisano incompatibilità con la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde approvata dalla Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 "*Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*".

Dal punto di vista dell'assetto geomorfologico e del quadro del dissesto non vi sono elementi che contrastino il progetto.

L'area ricade in classe I della carta di sintesi Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica.

Si prende atto della nota ptot. n. 290 dell'11/01/2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino della quale si riportano i contenuti:

*“Considerato che, così come previsto dall'art. 143 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. a far data dall'approvazione del **Piano Paesaggistico Regionale (PPR)** le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici che alle stesse dovranno obbligatoriamente conformarsi ai sensi dell'art. 145 del Decreto legislativo richiamato;*

Vista la documentazione inerente il progetto messa a disposizione di quest'Ufficio all'indirizzo web: <http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/via/ufficio-deposito-progetti/verifica-depositati>;

Premesso che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di due capannoni situati nel comune di Rivalta di Torino (TO) con destinazione d'uso ad allevamento avicolo (C2 e C3) in ampliamento al capannone già esistente (C1) e alle relative opere accessorie nell'area di pertinenza;

Tenuto conto che l'area interessata dall'intervento risulta in parte soggetta a tutela ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma c) e che l'ambito paesaggistico interessato dall'intervento risulta ricompreso nelle aree rurali di pianura a specifico interesse paesaggistico ed elevato interesse agronomico



Città metropolitana di Torino

(artt. 20, 32, 40 delle NdA del PPR), per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, in considerazione dell'ampiezza dell'intervento di particolare impatto in quanto triplica la struttura esistente già di notevoli dimensioni, e in considerazione inoltre della necessità di un maggior approfondimento valutativo sulle ricadute ambientali attese sul contesto di riferimento, questa Soprintendenza ritiene opportuna l'assoggettabilità alla procedura di VIA.

Per quanto riguarda la tutela archeologica, ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali, si segnala come l'area oggetto di intervento rientri in un settore dell'agro di Augusta Taurinorum oggetto di centuriazione e di occupazione agraria in epoca romana. Dal momento che tale area non è stata oggetto di edificazione in epoca moderna, si ritiene che lo studio di impatto ambientale dovrà contenere i necessari approfondimenti in merito ai possibili impatti sul patrimonio archeologico, quale componente del patrimonio culturale indicato nell'Allegato VII, punto 4, del D.Lgs. 152/2006."

Si evidenzia che parte delle aree oggetto dell'intervento è stata già oggetto di edificazioni e di rimaneggiamenti vista la presenza, come da mappa catastale dei primi del 900, di Cascina Camberletto successivamente demolita.

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

La documentazione presentata è decisamente più completa rispetto a quanto dovuto per legge ai fini di una procedura di verifica di impatto ambientale (contenuti nell'allegato IV-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006).

Le informazioni fornite, grazie anche all'integrazione con la procedura per il rilascio dell'AIA, hanno consentito di svolgere considerazioni di dettaglio e di valutare in maniera adeguata gli aspetti generali dell'intervento proposto e gli impatti derivanti dallo stesso.

Il proponente ha effettuato le proprie valutazioni in maniera cautelativa considerando una potenzialità dell'allevamento riferita al massimo peso vivo di 42 kg/mq consentito dal D. Lgs. n. 181/2010. La potenzialità massima dell'allevamento, come già evidenziato, sarà invece riferita a 39 kg/mq.

È stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità operativo/gestionali che si intendono adottare.

L'azienda rappresenta un tipo di allevamento di concezione decisamente moderna nel quale si adottano e continueranno ad adottarsi, ai fini della corretta gestione dello stesso, tutte le BAT di settore per prevenire e ridurre i potenziali impatti, ponendo particolare attenzione per quanto riguarda all'impatto potenzialmente più percepibile sul territorio, tipico per questo genere di stabilimenti, che è quello odorigeno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica è stato possibile definire le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che individuerà tutte le ulteriori prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Dal punto di vista dell'inquadramento territoriale l'area vasta in cui si inserisce l'intervento è un'area fondamentalmente vocata all'agricoltura che si sviluppa tra i Comuni di Rivalta di Torino e di Orbassano i cui centri abitati si trovano rispettivamente a circa 1,2 Km in direzione ovest e 2,5 Km in direzione sud.

Le aree residenziali più prossime all'allevamento (Strada del Dojrone/Via San Luigi), ribassate di circa 8/10 m dal terrazzo sul quale si trova l'area oggetto dell'intervento, si trovano a circa 300 m in direzione sud e schermate dalla doppia fascia di vegetazione ripariale presente lungo il canale Consortile di Orbassano e lungo il Rio Garosso.

In direzione nord-est ad una distanza di circa 900 m si trova il nucleo abitato di località Dojrone mentre in direzione sud-est a circa 1 Km si trova l'Ospedale San Luigi di Orbassano.

Fase di cantiere

Non si evidenziano criticità riferite a tale fase del progetto trattandosi di fatto di una normale attività cantieristica di tipo edilizio consistente nella realizzazione di 2 capannoni prefabbricati.

Per quanto riguarda l'aspetto acustico in fase di cantiere la relazione previsionale acustica prevede che venga richiesta autorizzazione in deroga acustica la cui istanza è da presentare al Comune sede ai sensi della DGR 27 giugno 2012 n.24-4049 "*Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52*". Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dagli scavi di fondazione per la realizzazione dei fabbricati, esse saranno riutilizzate completamente nel sito di produzione come volume di riporto. Si rimanda a tutti gli adempimenti previsti dal DPR 120/20217 "*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*" siano le stesse gestite in regime di sottoprodotto ai sensi dell'art. 21 "*Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni*" od in regime di art. 185 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 152/2006 "*il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato*".

Gestione effluenti zootecnici

L'azienda è soggetta alle applicazioni del DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 e s.m.i. "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" in cui è disciplinato il carico di azoto ammesso ed i divieti spaziali e temporali di distribuzione degli effluenti zootecnici.

I terreni a disposizione per gli spandimenti agronomici appaiono più che sufficienti per una gestione corretta dell'allevamento in relazione al rispetto dei limiti del carico di azoto in campo.

Pur essendo una norma riferita agli effluenti zootecnici non palabili è comunque verificata la rispondenza a quanto stabilito dall'art. 29, comma 3 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), ovvero "*In tutti i casi non sono considerati utili, al fine dell'utilizzo agronomico di reflui non palabili, terreni che abbiano una distanza di trasporto superiore ai 15 km dal sito di stoccaggio*",

al fine di evitare la frammentazione e la lontananza di alcuni terreni dal centro aziendale che potrebbe comportare, qualora non tutti i terreni fossero effettivamente utilizzati, il non rispetto dei limiti del carico di azoto al campo.

Vi è inoltre da considerare che il proponente ha in essere un contratto di cessione della pollina per un quantitativo di 200 t/anno.

Lo stoccaggio della pollina in situazioni di emergenza avverrà all'interno dei capannoni; a seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi è stata accantonata da parte del proponente la possibilità di uno stoccaggio esterno in una cascina poco distante di proprietà del proponente; tale modalità di gestione è stata infatti ritenuta critica dal punto di vista ambientale, non garantendo le opportune garanzie per il contenimento di odori molesti, nonché problematica dal punto di vista dei controlli da parte degli enti competenti.

Gestione acque meteoriche, reflui e prelievi

Per i reflui domestici, previo trattamento, è previsto lo scarico in strati superficiali del suolo così come già autorizzato; nulla varia rispetto a quanto dichiarato per l'ottenimento dell'AUA.

In merito alla gestione delle acque meteoriche proposta si prende atto che non si configurano nell'insediamento "*superfici scolanti*" così come definite dal Regolamento Regionale n. 1/R/2006 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29/12/2000 n. 61)*"; il proponente ha optato per l'immissione su suolo delle acque derivanti dalle aree esterne impermeabilizzate senza nessuna tipologia di raccolta o trattamento.

Anche per le acque meteoriche raccolte dai tetti dei capannoni di ampliamento dell'allevamento è prevista la dispersione su suolo, mentre per il capannone esistente sono presenti pozzi assorbenti.

Tale gestione delle aree impermeabilizzate appare in linea con quanto proposto per altri allevamenti, non solo avicoli, e si ritengono condivisibili le modalità operative e gestionali previste nel "*disciplinare*" di cui al D.P.G.R. n. 1/R del 20/02/2006 e s.m.i. finalizzate alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche.

Anche la gestione delle acque derivanti dai pluviali appare corretta, fatta salva la necessità di evitare fenomeni di impaludamento e di erosione.

Si rammenta in ogni caso che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento regionale 1/R, le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "*non scolanti*" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale.

Il prelievo idrico continuerà ad essere effettuato attraverso acquedotto.

Dall'arco di disinfezione mezzi, data la natura dell'opera la cui finalità è quella di disinfettare mediante nebulizzatrici con adesione delle particelle liquide ai mezzi, non si origineranno reflui da gestire; a scopo precauzionale il proponente ha comunque installato una canaletta per la raccolta in una cisterna di eventuali

sgocciolamenti.

Come già evidenziato non si ravvisano incompatibilità con la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde approvata dalla Regione Piemonte, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, con la D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 “*Aree di ricarica degli acquiferi profondi – Disciplina regionale ai sensi dell’articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*”

Emissioni in atmosfera

Come già in precedenza riportato la progettazione ha dato evidenza della volontà da parte dell’azienda di continuare ad applicare in modo preciso e rigoroso tutte le BAT di settore, con particolare attenzione a quelle relative alle emissioni odorigene, individuando tutti i più idonei ed adeguati interventi di mitigazione e tutte le possibili modalità operative/gestionali, al fine del contenimento e delle prevenzione di qualsivoglia potenziale molestia olfattiva.

In fase istruttoria particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti gestionali in quanto, dall’esperienza maturata sul territorio, si è verificato che nella maggior parte dei casi la generazione e la propagazione dell’odore in stabilimenti come quello proposto è causata da aspetti di tipo gestionale.

La corretta gestione dell’allevamento è stata effettivamente verificata in sede di sopralluogo istruttorio; a conferma non sono state segnalate in sede di conferenza dei servizi da parte di ARPA, ASL e Comune di Rivalta di Torino criticità in merito a fenomeni di molestie olfattive sul territorio.

I fattori di stima delle emissioni di ammoniaca sono stati opportunamente giustificati e supportati facendo un confronto tra il “sistema di riferimento” e lo “stato di progetto” attraverso il Software Bat-Tool sviluppato nell’ambito del progetto europeo Life integrato Prepair da parte del Centro Ricerche Produzioni Animali di Reggio Emilia. Rispetto al “Sistema di Riferimento” le tecniche adottate in azienda e per lo spandimento in campo della pollina consentono un contenimento dell’emissione di ammoniaca pari a circa il 40 %.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato è da ritenersi dunque che l’istruttoria è stata condotta in linea con quanto evidenziato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 “*L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*” in cui viene evidenziato che “*L’Autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo, nell’ambito dell’istruttoria tecnico amministrativa prevista dalla normativa vigente, valuta la caratterizzazione delle emissioni odorigene proposta dall’istante, nonché la necessità di formulare prescrizioni specifiche per il contenimento delle emissioni odorigene con riferimento a quanto riportato nelle presenti Linee Guida e verifica sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto per evitare o ridurre le emissioni odorigene derivanti dall’esercizio dell’attività*”.

Non è stata ritenuta necessaria la produzione di un modello matematico della dispersione degli odori. Nel caso di allevamenti, caratterizzati dalla presenza di sole emissioni diffuse e fuggitive risulterebbe molto complicato caratterizzare in modo adeguato il quadro emissivo da inserire in un modello matematico di dispersione. L’incertezza dei dati di input associata alle approssimazioni ed all’incertezza propria del modello matematico utilizzato porterebbero dunque a risultati poco rappresentativi

delle ricadute sul territorio.

In conclusione, sulla base dell'esperienza maturata in Città Metropolitana di Torino su allevamenti simili che adottano in maniera scrupolosa tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali previsti dalle BAT di settore propri di un allevamento moderno di nuova concezione, la cui adozione porta a considerare cautelativa la distanza dalle aree residenziali e da altri recettori, non si evidenziano elementi di criticità determinanti che possano comportare fenomeni di emissioni odorigene non compatibili con il territorio.

Allo scopo di mitigare ulteriormente l'impatto odorigeno, così come indicato nelle BAT (*collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita - per esempio vegetazione*), ed al contempo di migliorare la percezione del paesaggio (schermatura di nuovi elementi estranei al paesaggio agrario tradizionale), si ritiene che dovrà essere prevista la realizzazione di una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona da posizionarsi, tenendo conto della situazione anemologica dell'area con venti prevalenti con direzione da ovest verso est, in prossimità dei ventilatori di estrazioni dell'aria posti in coda ai tre capannoni.

Si precisa inoltre che nel sistema di gestione ambientale dovrà essere prevista l'attuazione della BAT n. 12 "*predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale un piano di gestione degli odori*" nonché la disponibilità alla partecipazione al Tavolo di confronto attivato dal Comune individuato all'Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 qualora si verificano comprovate problematiche odorigene sul territorio.

Rumore

È stata presentata una relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" dalla quale non emergono criticità in merito.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a tutti i punti previsti dalla D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 "*Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non sono in generale emerse particolari criticità in merito all'impatto acustico derivante dall'intervento in fase di esercizio. Non si ritengono necessarie prescrizioni né ulteriori interventi di mitigazione acustica oltre a quelli già previsti nella relazione tecnica sia per la fase operativa.

Si concorda con la ditta che prevede una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, in fase di esercizio raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Per la fase di cantiere è prevista la richiesta di autorizzazione in deroga al Comune competente. Si rammenta che ai sensi dell'art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*" l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l'indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e procedurale.

Viabilità

Il traffico indotto dall'attività, ipotizzato in via cautelativa in 8/9 viaggi a settimana tra ingressi ed uscite, è da ritenersi compatibile con la viabilità interessata nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'area oggetto dell'intervento.

Dal punto di vista logistico l'area oggetto dell'intervento, attraverso la SP 175, è infatti facilmente raggiungibile dall'uscita SITO della tangenziale di Torino che dista circa 1.5 Km.

L'unica criticità è rappresentata dall'attraversamento del nucleo del Dojrone; considerando però che l'alternativa comporterebbe l'attraversamento del centro abitato di Rivalta, la viabilità utilizzata appare dal punto di vista della tutela e della salvaguardia della sicurezza stradale la soluzione più favorevole, anche considerando il fatto che le operazioni con il maggior numero di viaggi/giorno di punta (carico/scarico animali) sono effettuate in periodo notturno al fine di non interferire con il traffico delle ore di punta.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente aggiuntivi rispetto alla situazione in essere in relazione ai presidi previsti a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno ulteriormente individuate in Autorizzazione Integrata Ambientale a cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento.

Gli elementi oggetto di specifico approfondimento dal punto di vista paesaggistico ed archeologico richiesti dalla Soprintendenza nella nota prot. n. 290 dell'11/01/2022 possano essere demandati alla successiva fase per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di competenza comunale; ciò tenuto conto che l'istruttoria svolta, così come in precedenza argomentato, non ha evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti di tipo ambientale e per il fatto che si tratta di elementi comunque oggetto di specifico approfondimento anche in sede di istruttoria di competenza comunale.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter di approvazione del progetto:

Autorizzazione Integrata Ambientale

Dare seguito a quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi del 13/01/2021.

Nel sistema di gestione ambientale deve essere prevista l'attuazione della BAT n. 12 "*predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale un piano di gestione degli odori*" e la disponibilità alla partecipazione al Tavolo di confronto attivato dal Comune individuato all'Allegato 1 della citata Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554, qualora si verificano comprovate problematiche odorigene sul territorio.

Autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire

Approfondire quanto indicato nella nota prot. n. 290 dell'11/01/2022 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino i cui contenuti sono stati in precedenza riportati.

Il progetto degli interventi di mitigazione/compensazione previsti dagli artt. 57 bis e 57 ter delle NTA del PRGC del Comune di Rivalta di Torino dovrà contemplare la realizzazione di una barriera arborea/arbustiva costituita da essenze appartenenti alla flora autoctona da posizionarsi, tenendo conto della situazione anemologica dell'area con venti prevalenti con direzione da ovest verso est, in prossimità dei ventilatori di estrazioni dell'aria posti in coda ai tre capannoni.

Condizioni per la realizzazione dell'intervento:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 29/10/2021 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione eventualmente previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Gli interventi di piantumazione per la realizzazione di una barriera arborea/arbustiva da posizionarsi in prossimità dei ventilatori di estrazioni dell'aria posti in coda ai capannoni dovranno essere realizzati, compatibilmente con la realizzazione delle opere, a partire dalla prima stagione utile e dovranno essere realizzati con la messa a dimora di esemplari arbustivi/arborei esclusivamente autoctoni di dimensioni adeguate, in modo che l'effetto voluto sia immediatamente percepibile.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione di fine lavori di ogni capannone con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quelle che verranno prescritte in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente è tenuto ad ottemperare a tali condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

Modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comportano quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Adempimenti

Dovranno essere comunicati al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte, per entrambi i nuovi capannoni, la data di avvio e conclusione dei lavori.

Dovranno essere comunicati al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte, per entrambi i capannoni, la data di entrata in esercizio.

Visti:

- il verbale delle seduta della Conferenza dei Servizi del 13/01/2022 depositato agli atti;
- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Ampliamento di allevamento avicolo esistente*" presentato in data data 29/10/2021 la Ditta Individuale Borca Massimiliano - con Sede Legale in Orbassano (TO), Via Cascina Generale n. 9 e Partita IVA 06924620013 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.



Città metropolitana di Torino

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 24/01/2022

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Claudio Coffano